



<b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____ DEL _____</b>	
<b>Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 24861/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso da un paziente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, altri soggetti, nonché altra Struttura Sanitaria, notificato via PEC il 16 maggio 2021. Autorizzazione a costituirsi in giudizio mediante l'affidamento del patrocinio legale all'Avv. Carlo Ricci Barbini. Compenso presunto complessivo di € 2.659,25, spese generali e C.A.P. comprese. (fasc. n. 6859)</b>	
<p>Esercizio <u>2021</u> Conto <u>2020201</u>          Centro di Costo <u>IUOA060000</u>          Sottoconto n° <u>202020101</u>          "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"          Budget:          - Assegnato € _____          - Utilizzato € _____          - Presente Atto € <u>2.659,25</u>          - Residuo € _____</p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:          Pasquale Ferrari          Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari          Data: 07/07/2021 10:52:07</p>	<p><b>U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE</b></p> <p><u>Sig. Roberto Garbini</u>          Estensore</p> <p>Il Responsabile del procedimento          Sig. Roberto Garbini</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile <i>ad interim</i> della U.O.S.D.          Dr.ssa Angela Antonietta Giudizio</p> <p>Data _____ Firma _____</p> <p>Proposta n. 492 del 06/07/2021 (DIG)</p>
<p><b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p>Firmato digitalmente da: Patrizia Magrini          Data: 23/07/2021 13:57:06</p> <p>_____</p> <p><b>IL DIRETTORE SANITARIO</b>          Patrizia Magrini</p>	<p><b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p> <p>Firmato digitalmente da: Alberto Fiore          Data: 23/07/2021 10:58:33</p> <p>_____</p> <p><b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>          Alberto Fiore</p>
<p><b>Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera</b></p>	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

**VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

**PREMESSO** che:

- in data 03.09.2020 è pervenuta al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera la nota prot. n. 31003 con la quale un paziente ha richiesto il risarcimento dei danni, quantificati in non meno di € 50.000,00, asseritamente subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di revisione della protesi d’anca – impiantata il 12.10.05 presso altra Struttura Sanitaria - cui è stato sottoposto nel novembre del 2015 presso questo nosocomio;
- la proponente U.O.S.D., con nota prot. n. 33122 del 23.9.20, ha provveduto all’apertura del sinistro (rubricato al numero 22/2020) e alla trasmissione della diffida all’U.O.S.D. Rischio Clinico e Medicina Legale per l’avvio dell’istruttoria medico legale; contestualmente, in pari data, con nota prot n. 33133, ha richiesto al Legale dell’istante la documentazione necessaria ai fini dell’avvio dell’istruttoria e, in particolare, copia della perizia medico – legale attestante i fatti denunciati e contenente l’indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- con nota prot. n. 34233 dell’01.10.20 la controparte forniva riscontro soltanto parziale alla predetta richiesta di integrazione documentale;
- pertanto, con nota prot. n. 35662 del 12/10/2020, la proponente UOSD richiedeva al legale del paziente - al fine di una compiuta valutazione in ordine al sinistro occorso al paziente, nonchè alla fondatezza della richiesta risarcitoria dallo stesso formulata - *“di voler trasmettere tutta la*

*documentazione relativa alla “dialettica in corso con la DePuy International LTD” - alla quale si fa riferimento nella predetta nota prot. n. 34233 dell’01.10.2020 - a seguito della “richiesta di risarcimento danni promossa dal paziente nei confronti di DePuy International LTD per tutti i danni al medesimo occorsi a seguito dell’impianto - avvenuto nel 2005 - di una protesi d’anca, la quale, oltre a manifestare vizi produttivi, ha rilasciato nel tempo ioni di cromo e cobalto nel sangue, così generando metallosi”. In particolare, si chiede di poter acquisire la documentazione relativa al giudizio di ATP intervenuto nel 2014, nel quale sarebbero “emersi possibili profili di responsabilità dell’Azienda Ospedaliera”, ai quali non si fa il minimo cenno nella relazione medico - legale in ordine alla valutazione del danno riportato dal paziente a seguito dell’intervento di artroprotesi dell’anca destra, redatta dalla dott.ssa Cristina Esposito e dal prof. Filippo Milano: in detta perizia i danni riportati dal Suo assistito vengono ricondotti interamente al posizionamento della protesi De Puy nel 2005 ed alla conseguente metallosi”;*

- che la controparte non ha provveduto a riscontrare la predetta richiesta di integrazione documentale e, pertanto, non è stato possibile completare la fase istruttoria del sinistro de quo;

## **CONSIDERATO**

che:

- in data 16.05.2021 è pervenuto al protocollo generale dell’Azienda il ricorso n. 24861/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal medesimo paziente per il risarcimento dei danni, quantificati in non oltre a € 260.000,00, asseritamente subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di revisione della protesi d’anca, cui è stato sottoposto nel novembre 2015 presso questo nosocomio;
- in vista della prima udienza del predetto giudizio per ATP, fissata dal Giudice per il giorno 20.7.21, il Comitato Valutazione Sinistri ha provveduto ad esaminare il caso de quo nella seduta del 01/07/2021;

## **VISTO**

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 15/2021 relativo alla richiamata seduta del 01/07/2021, nel quale si rappresenta che il Comitato Valutazione Sinistri - rilevato come, dall’analisi delle cartelle cliniche e, soprattutto, della consulenza di parte attrice, emerga che la responsabilità dell’evento, per il concetto di “*continuità fenomenica*”, è da attribuirsi esclusivamente alla struttura che ha impiantato la protesi De Puy nel 2005 - ritiene opportuno resistere nel giudizio (avente N.R.G. 24861/2021) introdotto dal paziente con ricorso ex art. 696 bis cpc per Accertamento Tecnico Preventivo (1° udienza: 20/07/2021), procedendo alla nomina di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda nel predetto giudizio.

## **VISTA**

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell’elenco aziendale;

## **RITENUTO**

opportuno individuare - quale legale da incaricare per la difesa dell’Azienda nel richiamato giudizio - l’Avvocato Carlo Ricci Barbini, tenuto conto sia

della necessaria applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi, sia dell'esperienza professionale e della diligente conduzione della difesa dell'Azienda Ospedaliera dimostrata negli anni dalla predetta professionista, che risulta regolarmente iscritto all'Albo Aziendale;

**CONSIDERATO** che:

- che con nota prot. n. 26768 del 06/07/2021 l'Avv. Carlo Ricci Barbini ha inviato il preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- che viene rilasciata apposita procura alla lite all'Avv. Carlo Ricci Barbini, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Carlo Ricci Barbini in Roma, Via Romeo Romei, 27;

**TENUTO CONTO** che:

- il complessivo onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 2.659,25** (€ 1.822,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 74 dell'Esercizio 2021;
- il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio R.G.N. 24861/21 - introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, di altri soggetti, nonché di altra Struttura Sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Carlo Ricci Barbini, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare

rendiconti, eleggendo domicilio presso lo Studio del predetto legale in Roma, Via Romeo Romei, 27;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato dell'incarico per la difesa dell'Azienda sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.659,25 (€ 1.822,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 2.659,25 è gravante sul conto n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Aut. n. 19, sub-aut. n. 74 dell'Esercizio 2021.

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*  
della U.O.S.D.**  
(Dr.ssa Angela Antonietta Giudizio)

Firmato digitalmente da Angela Antonietta Giudizio  
Data:07/07/2021 10:33:51

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
ritenuto di dover procedere

## **DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

rg

---

Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli  
Data: 26/07/2021 08:41:26

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	492 del 06.07.2021
<b>N. DELIBERAZIONE DEL</b>	<b>436 del 28.07.2021</b>
STRUTTURA PROPONENTE	U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE
OGGETTO	Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 24861/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso da un paziente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, altri soggetti, nonché altra Struttura Sanitaria, notificato via PEC il 16 maggio 2021. Autorizzazione a costituirsi in giudizio mediante l'affidamento del patrocinio legale all'Avv. Carlo Ricci Barbini. Compenso presunto complessivo di € 2.659,25, spese generali e C.A.P. comprese. (fasc. n. 6859)

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data 28.07.2021 ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

**IL DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali e  
gestione amministrativa ALPI o Funzionario  
incaricato  
Firmato Digitalmente**

Firmato digitalmente da:Italo Guardabassi  
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato  
rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019  
Data:28/07/2021 11:25:04